



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore lavoro e previdenza

All'udienza del 07/10/2025, alle ore 11.40 davanti al Giudice del lavoro dott. Francesco Clemente Pittera è chiamata la causa iscritta al n. **3006/2024** R.G.

E' presente la ricorrente personalmente assistita dall'Avv. Del Monte, in sostituzione dell'Avv. Fanelli, la quale rileva che le è stata riconosciuta l'anzianità lavorativa ma non contributiva per l'anno di maternità da parte del centro dell'impiego.

Per l'Assessorato resistente è comparso il funzionario delegato Savasta Sebastiana, la quale preliminarmente chiede l'estromissione dell'Assessorato dell'Agricoltura dal presente giudizio in quanto privo di legittimazione passiva.

Il G.L. si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, il G.L. esaminati gli atti del giudizio

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati inseriti nella medesima graduatoria della ricorrente, mediante pubblicazione sul sito dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del presente provvedimento

Considerato che con la proposizione del ricorso Calleri Santina ha richiesto il riconoscimento dell'anno contributivo di maternità (al pari del riconoscimento del

servizio militare per il contingente maschile) nella graduatoria dei lavoratori forestali con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative annue

Rilevato che costituendosi in giudizio l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha prodotto il D.D.S n. 387/2024 del Servizio XIV del 6.4.2024 dal quale risulta (pag. 8 di 10) che *“Alla Lav.ce Calleri Santina, nata il 23/12/1968, viene aggiunto nell'anzianità forestale l'anno di maternità”*

Rilevato, altresì, che nonostante il riconoscimento dell'anno di maternità da parte dell'Amministrazione resistente, la ricorrente ha riafferma il diritto al conseguimento di un ulteriore punteggio prospettando la distinzione tra “anzianità di servizio” (che non è stato svolto) durante il periodo di maternità ed “anno contributivo di maternità”, che sulla base dei richiami normativi e documentali allegati al ricorso (chiarimenti della Regione Sicilia) non si ravvisa, tanto più che il D.D.S. nl 387/2024 (che ha aggiunto nell'anzianità forestale l'anno di maternità della ricorrente) è il medesimo che per il contingente maschile riconosce l'anzianità per l'anno del servizio militare

Ritenuto, pertanto, necessario esaminare più approfonditamente la questione relativa al maggior punteggio richiesto dalla ricorrente per l'anno contributivo di maternità che, sulla base degli atti, appare già riconosciuto dall'Assessorato convenuto per il periodo in cui non è stato prestato servizio

P.Q.M.

Autorizza la notificazione ex art. 151 cpc ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito WEB istituzionale del dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del presente verbale di udienza, entro il termine di venti giorni dalla data odierna

Rinvia per discussione e decisione all'udienza del **20 novembre 2025**, ore 11.00
con termine per note sino a venti giorni prima.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Francesco Clemente Pittera